

CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

Il Terzo Correttivo al Codice della Crisi d'Impresa: Novità sugli Strumenti di Regolazione della Crisi delle Società

Con l'introduzione del Decreto Legislativo 13 settembre 2024, n. 136, il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ha subito un'ulteriore revisione. Questo terzo correttivo si concentra principalmente sulla gestione delle procedure di crisi per le società, ampliando e chiarendo alcuni aspetti relativi ai vari strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

1. Estensione della Disciplina e Riorganizzazione Normativa

Il decreto correttivo ha rimosso la sezione VI-bis e ha istituito un nuovo capo III-bis, rendendo applicabili le norme non solo al concordato preventivo, ma anche agli accordi di ristrutturazione dei debiti e ai piani di ristrutturazione omologati. Questo cambiamento chiarisce che gli strumenti di regolazione della crisi includono tutte le misure diverse dalla liquidazione giudiziale e controllata, consentendo alle società in difficoltà di adottare diverse soluzioni personalizzate.

2. Ruolo degli Amministratori e dei Liquidatori

È stato stabilito che l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi richiede l'approvazione non solo degli amministratori, ma anche dei liquidatori, considerando la possibilità che la società si trovi già in liquidazione. La scelta di accedere a una procedura spetta quindi a entrambi, mentre la sottoscrizione è riservata ai rappresentanti legali della società. Nel caso di una procedura di liquidazione giudiziale, non è più necessaria una delibera da parte dell'organo amministrativo.

3. Omologazione e Valore Riservato ai Soci

Per le società che intendono proseguire l'attività, il nuovo art. 120-quater specifica che il valore riservato ai soci deve essere calcolato secondo i principi contabili, includendo i flussi finanziari futuri derivanti dalla ristrutturazione. Questo approccio punta a bilanciare il valore per i creditori e gli interessi dei soci, garantendo una maggiore trasparenza e coerenza.

4. Procedure Straordinarie e Opposizioni

Il nuovo art. 116 del Codice regola la trasformazione, fusione o scissione nell'ambito di un piano di concordato. Queste operazioni devono essere registrate e sono soggette a un periodo di attesa di 45 giorni tra l'iscrizione e l'udienza per l'omologa, estendendo il termine rispetto ai 30 giorni precedenti. I creditori possono opporsi nel corso del procedimento di omologa, aumentando così le possibilità di contestazione.

5. Modifiche Statutarie ed Esecuzione Anticipata

Il tribunale può autorizzare l'esecuzione anticipata di operazioni straordinarie su richiesta della società, a condizione che siano soddisfatti tutti i creditori coinvolti. Tale misura è stata introdotta per evitare ritardi che possano nuocere agli interessi dei creditori e per permettere alla società di proseguire il percorso di risanamento.

6. Modifiche alla Liquidazione Giudiziale

Il correttivo ha abrogato l'art. 254 c.c.i., che trattava i doveri di amministratori e liquidatori, e ha inserito un comma 1-bis all'art. 255. Quest'ultimo prevede che il curatore possa intraprendere tutte le azioni di responsabilità, incluse quelle contro i coobbligati, come negli scenari di concessione abusiva del credito da parte di istituti bancari.

Questi interventi rappresentano un ulteriore passo verso una gestione più chiara e flessibile della crisi aziendale, agevolando la continuità delle attività in caso di ristrutturazione e proteggendo gli interessi dei creditori in maniera più articolata e garantita.